

DECRETO DEL 15 GIUGNO 1903,
che regola l'immigrazione nel Madagascar.

Nel *Journal officiel de Madagascar et dépendances*, del 17 giugno u. s., fu pubblicato il seguente decreto, che contiene norme alquanto restrittive per l'immigrazione in quell'isola. Le nuove disposizioni furono determinate, a quanto si afferma nel proemio del decreto stesso, dall'affluenza sempre maggiore di persone senza professione e senza mezzi, che costituivano un pericolo per l'ordine pubblico e la minaccia di un onere per il bilancio della Colonia. Sebbene la nostra emigrazione al Madagascar sia poco numerosa, crediamo opportuno render note queste nuove disposizioni restrittive.

Decreto del Governatore generale di Madagascar sulla immigrazione.

Art. 1. A nessuno sarà concesso di sbarcare nella Colonia, se non provi di avervi un'azienda od impresa (*établissement*), o non dimostri di possedere un capitale non inferiore a 5000 fr., o di aver assicurato un impiego mercè un contratto, col quale un imprenditore solvibile s'impegni di sostenere le spese del suo rimpatrio, per qualsiasi motivo, a meno che una persona conosciuta e solvibile non si obblighi di assumerne l'onere.

Art. 2. In mancanza delle garanzie previste dall'articolo 1 del presente decreto, gli immigranti dovranno consegnare all'amministratore del porto di sbarco, che ne farà versamento al Tesoro, una somma sufficiente per garantire il pagamento delle spese necessarie al loro eventuale rimpatrio o ricovero. Questo deposito sarà di 100 fr. per le persone che giungono dalla Riunione, di 250 per quelle di qualunque altra provenienza.

Questa somma potrà essere restituita loro dopo due anni almeno di soggiorno, tenuto conto della loro condizione, per decisione del Governatore generale. Dopo cinque anni la restituzione avrà luogo di diritto. Il deposito sarà restituito del pari in caso di partenza dell'immigrante, qualunque sia stata la durata del suo soggiorno, dedotte le somme che fossero da lui dovute alla Colonia.

Art. 3. Un agente appositamente delegato riceverà a bordo le dichiarazioni o i depositi degli immigranti, e rilascerà loro le autorizzazioni di sbarco, staccate da un registro a matrice. L'autorizzazione porterà, come la matrice, l'indicazione del capitale o dell'impiego di cui sarà stata fornita la prova, e costituirà ricevuta della somma consegnata.

Art. 4. Nessuno potrà sbarcare senza autorizzazione. Gli uomini dell'equipaggio che scenderanno a terra saranno muniti di un certificato nominativo, firmato dal capitano della nave, attestante la loro identità.

I passeggeri che fanno scalo, diretti a un'altra destinazione diversa dal porto d'approdo del piroscafo, dovranno essere in possesso di un documento firmato dal capitano, col quale questi dichiara, sotto la propria responsabilità, il luogo ove è diretto il titolare e attesti che i bagagli non gli saranno consegnati prima dell'arrivo in quel porto.

Art. 5. Nessun bagaglio sarà consegnato alla dogana prima che il proprietario abbia presentato agli agenti il proprio permesso di sbarco. Gli agenti doganali signaleranno immediatamente alla polizia le persone che non avessero potuto compiere questa formalità.

Art. 6. All'arrivo a bordo dell'agente dell'Amministrazione, il capitano gli consegnerà una lista nominativa dei passeggeri, con l'indicazione del loro nome, età, professione, destinazione ecc., che sarà verificata insieme coi documenti d'identità degli immigranti e coi loro passaporti, se sono stranieri.

Su questa lista, che sarà restituita al capitano, sarà fatta menzione del concesso o negato permesso di sbarco. Coloro ai quali il permesso sarà stato ricusato saranno posti sotto la sua responsabilità. Egli si assicurerà che nessun bagaglio sia loro rimesso, e che non scendano a terra sotto alcun pretesto.

Art. 7. La lista degli individui, ai quali l'autorizzazione sia stata ricusata in uno dei porti della Colonia, sarà telegrafata a tutti gli altri. Il capitano, del resto, dovrà ripresentare la lista dei passeggeri, sulla quale saranno annotati i rifiuti di autorizzazione.

Art. 8. Ogni capitano o padrone di nave che non avrà presentato all'agente la lista prescritta all'articolo 6 del presente decreto, che avrà presentato una lista incompleta o alterata, che avrà impedito in qualsiasi maniera l'opera di questo agente, o che avrà lasciato scendere a terra o consegnare bagagli a un passeggero non autorizzato a sbarcare, sarà punito con l'ammenda da 16 a 100 franchi e con l'arresto da uno a cinque giorni, o con l'una o l'altra di queste pene.

In caso di recidiva, l'arresto sarà in ogni caso pronunziato.

Art. 9. Chiunque sia sceso a terra senza autorizzazione sarà ricondotto a

bordo dalla polizia. Se la nave è partita e deve ritornare nella Colonia, il capitano dovrà al suo ritorno riprendere la persona a bordo. Se l'immigrante è stato trasportato da una Compagnia, questa dovrà provvedere al suo rimpatrio sopra una qualunque delle sue navi, sotto pena, per il capitano, e nel secondo caso per l'agente responsabile della Compagnia, d'una ammenda di 100 franchi.

L'immigrante che contravvenisse al presente decreto sarà inoltre passibile delle pene semplici di polizia.

Art. 10. Se un passeggero sceso a terra, o una persona dell'equipaggio non abbia potuto risalire a bordo prima della partenza della nave, il capitano ne avviserà le autorità al più presto possibile.

Art. 11. Il comandante del porto non restituirà le carte di bordo e non rilascerà il permesso di uscita, se non quando sia stato avvertito che le formalità prescritte dal presente decreto sono state eseguite.

Art. 12. Il segretario generale, il procuratore generale, il direttore dei servizi amministrativi, il capo del servizio delle dogane, gli amministratori capi di provincia e comandanti di circolo dei porti d'imbarco sono incaricati, ciascuno per ciò che lo concerne, dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato dovunque il bisogno lo richiederà.

Fatto a Tananariva, il 15 giugno 1903.

Firmato: GALLIENI.